



**LEGAMBIENTE**  
Circolo di Taranto

Al Prefetto di Taranto

All' ISPRA

Taranto, 22 maggio 2013

Oggetto: Legge 231/2012, adempimenti per sanzioni a ILVA SpA

Con riferimento agli obblighi nascenti dal D.L. n. 207 del 2012 (cd. "decreto salva ILVA"), poi convertito, con modificazioni, nella L. 231/2012, facciamo seguito ai colloqui ed alla corrispondenza intercorsi con gli uffici della Prefettura di Taranto, per comunicare quanto segue:

L'art. 1 del citato D.L., come modificato in sede di conversione, così recita:  
*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattordices del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai sensi [dell'articolo 16] della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio (1).*

L'articolo 16 della L. 689/81 così recita:  
*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (2).*  
*Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (3).*  
*Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.*

Con nota a firma del Garante dr. Vitaliano Esposito del 30.4.13, si è specificato che il Ministero dell' Ambiente, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota del 29.4.13 (prot. DVA 2013 0009754) ha chiarito ufficialmente che **la competenza alla**

**contestazione dell'infrazione appartiene all'ISPRA e che la competenza alla irrogazione della sanzione appartiene al Prefetto.**

Per quanto è dato apprendere dal sito web dell'ISPRA e dalle notizie di stampa sull'argomento, deve intendersi effettuata la formale contestazione ad ILVA S.p.A. delle infrazioni riscontrate da parte di ISPRA in sede di relazione trimestrale trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Ambiente e della Salute ed allo stesso Prefetto di Taranto.

Ove ciò non sia ancora avvenuto, si chiede **ad ISPRA di provvedervi senza ulteriore indugio**, nonché al Prefetto di attivarsi perché la contestazione da parte di ISPRA ad ILVA S.p.A. ed agli altri eventuali soggetti responsabili, avvenga rispettando i requisiti imposti dalla norma applicabile, riportando il contenuto delle proprie relazioni trimestrali dal quale emergono infrazioni di ILVA S.p.A. e degli altri soggetti eventualmente responsabili rispetto agli obblighi e prescrizioni previste nel provvedimento di A.I.A., così come modificato nell'ottobre 2012.

Ove invece ISPRA abbia provveduto a tanto, si chiede al Prefetto che **proceda senza ulteriore indugio alla irrogazione della sanzione prevista all'art. 1 del D.L. 207/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 231/2012.**

**Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.**

Distinti saluti.

Lunetta Franco  
Presidente Legambiente Taranto